

REGOLAMENTO (UE) N. 550/2010 DELLA COMMISSIONE

del 23 giugno 2010

che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'International Financial Reporting Standard (IFRS) 1

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione di principi contabili internazionali ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Con il regolamento (CE) n. 1126/2008 ⁽²⁾ della Commissione sono stati adottati alcuni principi contabili e interpretazioni internazionali vigenti al 15 ottobre 2008.
- (2) Il 23 luglio 2009 l'International Accounting Standards Board (IASB) ha pubblicato modifiche all'International Financial Reporting Standard (IFRS) 1 *Prima adozione degli International Financial Reporting Standard*, in appresso «Modifiche all'IFRS 1». In base alle modifiche all'IFRS 1 le entità con attività relative a petrolio e gas che effettuano il passaggio agli IFRS sono autorizzate ad utilizzare i valori contabili determinati in base ai precedenti Principi contabili. È opportuno che le entità che decidono di avvalersi di tale esenzione siano tenute a valutare le passività per smantellamenti, ripristini e passività similari riguardanti attività relative a petrolio e gas secondo quanto previsto dallo IAS 37 *Accantonamenti, passività e attività potenziali* e a rilevare negli utili portati a nuovo qualsiasi differenza tra tale ammontare e il valore contabile di tali passività. Le Modifiche all'IFRS 1 riguardano anche la rivalutazione per quanto riguarda le determinazioni inerenti ai leasing.
- (3) La consultazione del gruppo degli esperti tecnici (TEG) dello *European Financial Reporting Advisory Group* (EFRAG) conferma che le modifiche allo IFRS 1 soddisfano i criteri tecnici di adozione previsti dall'articolo 3, paragrafo 2,

del regolamento (CE) n. 1606/2002. Conformemente alla decisione 2006/505/CE della Commissione, del 14 luglio 2006, che istituisce un gruppo per la revisione della consulenza in materia di principi contabili con il mandato di consigliare la Commissione in merito all'obiettività e alla neutralità dei pareri dello *European Financial Reporting Advisory Group* (EFRAG) ⁽³⁾, il gruppo per la revisione della consulenza in materia di principi contabili ritiene equilibrato e obiettivo il parere sull'omologazione presentato dall'EFRAG e ha consigliato la Commissione in tal senso.

- (4) Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 1126/2008.
- (5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di regolamentazione contabile,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'allegato al regolamento (CE) n. 1126/2008, l'International Financial Reporting Standard (IFRS) 1 *Prima adozione degli International Financial Reporting Standard* è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Le imprese applicano le modifiche all'IFRS 1 che figurano nell'allegato del presente regolamento al più tardi a partire dalla data di inizio del loro primo esercizio finanziario che cominci dopo il 31 dicembre 2009.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 giugno 2010.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO

⁽¹⁾ GU L 243 dell'11.9.2002, pag. 1.⁽²⁾ GU L 320 del 29.11.2008, pag. 1.⁽³⁾ GU L 199 del 21.7.2006, pag. 33.